

LA MAGISTRATURA



FUNZIONE GIURISDIZIONALE

```
graph TD; A[FUNZIONE GIURISDIZIONALE] --- B[applicazione dei disposti generali della legge a casi particolari]; A --- C[esercitata dai giudici]; A --- D["•esistenza di un conflitto tra soggetti  
•dovere del giudice di risolvere i conflitti tramite sentenze  
•impossibilità del giudice di sottrarsi al compito di risolvere il caso a lui sottoposto  
•obbligo di attenersi alle norme giuridiche  
•obbligo di imparzialità"]; C --- C1[togati]; C --- C2[onorari]; C --- C3[popolari];
```

**applicazione
dei disposti
generali della legge
a casi particolari**

esercitata dai giudici

- togati**
- onorari**
- popolari**

- esistenza di un conflitto tra soggetti**
- dovere del giudice di risolvere i conflitti tramite sentenze**
- impossibilità del giudice di sottrarsi al compito di risolvere il caso a lui sottoposto**
- obbligo di attenersi alle norme giuridiche**
- obbligo di imparzialità**

GIURISDIZIONE

```
graph TD; GIURISDIZIONE --> ORDINARIA; GIURISDIZIONE --> SPECIALE; ORDINARIA --> civile; ORDINARIA --> penale; SPECIALE --> amministrativa; SPECIALE --> militare; amministrativa --> TAR; amministrativa --> Consiglio_di_Stato; amministrativa --> Corte_dei_conti; amministrativa --> Commissioni_tributarie;
```

ORDINARIA

- **civile**
- **penale**

SPECIALE

- **amministrativa**
 - **TAR**
 - **Consiglio di Stato**
 - **Corte dei conti**
 - **Commissioni tributarie**
- **militare**

GIURISDIZIONE CIVILE

QUANDO

**controversie tra
soggetti privati
pretesa
violazione di
diritto soggettivo**

PARTI

**attore
convenuto**

**Se il giudice riconosce la lesione del
diritto ordina il ripristino del diritto
violato oppure il risarcimento del
danno**

**se la parte condannata non ottempera
la decisione del giudice, l'altra parte può
chiedere l'esecuzione forzata della
sentenza**

**GIURISDIZIONE
PENALE**

```
graph TD; A[GIURISDIZIONE PENALE] --> B[QUANDO]; A --> C[PARTI]; A --> D[EFFETTI]; B --> B1[giudizio su una persona che ha commesso un REATO]; C --> C1[PUBBLICO MINISTERO (accusa) IMPUTATO PARTE CIVILE (eventuale)]; D --> D1[DETENTIVA PECUNIARIA];
```

QUANDO

**giudizio su una persona
che ha commesso
un REATO**

PARTI

**PUBBLICO MINISTERO
(accusa)
IMPUTATO
PARTE CIVILE (eventuale)**

EFFETTI

**DETENTIVA
PECUNIARIA**

**GIURISDIZIONE
AMMINISTRATIVA**

QUANDO

**quando un soggetto
ritiene che un atto
della p.a. abbia leso un
suo interesse legittimo**

PARTI

**PARTE RICORRENTE
(cittadino)
PARTE RESISTENTE
(P.A.)**

EFFETTI

**ANNULLAMENTO
dell'atto ritenuto
ILLEGITTIMO**

CARRIERE

```
graph TD; CARRIERE --> MAGISTRATO; CARRIERE --> AVVOCATO; MAGISTRATO --> MAGISTRATO_DETAILS; AVVOCATO --> AVVOCATO_DETAILS;
```

MAGISTRATO

**laurea in giurisprudenza (3+2)
superamento dell'esame di stato
per diventare uditore giudiziario
2 anni di pratica
scelta tra carriera tra pm o
giudice**

AVVOCATO

**laurea in giurisprudenza (3+2)
praticantato presso uno studio
di un avvocato per 2 anni
superamento dell'esame di
stato per diventare
procuratore dopo altri 2 anni
si diventa avvocato**

INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA

```
graph TD; A[INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA] --> B[INTERNA]; A --> C[ESTERNA];
```

INTERNA

**(indipendenza personale del giudice
nello stesso ordine giudiziario)
giudici sono soggetti soltanto alla legge
nomina per concorso
inamovibilità
principio di non gerarchia**

ESTERNA

**(indipendenza della Magistratura dagli
altri poteri, in particolare dal Governo)

C.S.M. (organo di autogoverno
della Magistratura ordinaria)**

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

COMPOSIZIONE (33 membri)

Membri di diritto

**Presidente della Repubblica, Primo
Presidente della Corte di Cassazione**

**Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione**

Membri eletti

**2/3 eletti dalla magistratura ordinaria
(componente togata) 20 membri**

**1/3 eletto dal Parlamento in seduta comune
(componente laica) 10 membri**

FUNZIONI

**- proposta, in relazione ai servizi
attinenti alla giustizia**

**-consultive, sui ddl in materia di
ordinamento giudiziario**

**-deliberative: assunzioni,
assegnazioni di sedi, trasferimenti,
promozioni, provvedimenti disciplinari**

**AZIONE
DISCIPLINARE**

```
graph TD; A[AZIONE DISCIPLINARE] --- B[promossa da:]; A --- C[causata da:]; A --- D[applicazione sanzione:]; B --- B1[Ministro della giustizia]; B --- B2[Procuratore presso la Corte di cassazione]; C --- C1[violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego pubblico]; D --- D1[Commissione disciplinare];
```

promossa da:

**Ministro della giustizia
Procuratore presso la
Corte di cassazione**

causata da:

**violazione degli obblighi
derivanti dal rapporto di
impiego pubblico**

applicazione sanzione:

Commissione disciplinare

**Organi di
autogoverno
delle
magistrature speciali**

```
graph TD; A[Organi di autogoverno delle magistrature speciali] --- B[amministrativa: Consiglio di Presidenza]; A --- C[contabile: Consiglio di Presidenza della Corte dei conti]; A --- D[militare: Consiglio della magistratura militare]; A --- E[tributaria: Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria];
```

amministrativa:

**Consiglio di
Presidenza**

contabile:

**Consiglio di
Presidenza
della Corte dei
conti**

militare:

**Consiglio della
magistratura
militare**

tributaria:

**Consiglio di
Presidenza
della giustizia
tributaria**

**RESPONSABILITA'
DEI
GIUDICI**

DISCIPLINARE

**il magistrato commette
una mancanza
relativa alle
sue funzioni**

**giudizio
Del
C.S.M.**

PENALE

**il magistrato commette
un reato
nell'esercizio
delle sue funzioni**

**giudizio
di un altro
magistrato**

CIVILE

**il magistrato
procura
un danno al
cittadino**

**se ha agito per:
dolo
colpa grave
diniego di giustizia**

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA COSTITUZIONE

Il 16 gennaio la Camera 2025 ha approvato il disegno di legge, presentato dal governo Meloni, che propone di modificare la Costituzione e introdurre la separazione delle carriere dei magistrati



Il percorso parlamentare della riforma è ancora lungo: essendo un disegno di legge di riforma costituzionale, deve essere approvato due volte sia dalla Camera sia dal Senato, e con tutta probabilità sarà poi sottoposto a referendum.

SEPARAZIONE CARRIERE MAGISTRATI

In Italia i magistrati possono svolgere due funzioni: quella giudicante e quella requirente.

In un procedimento giudiziario, i magistrati giudicanti svolgono la funzione di giudice, mentre quelli requirenti corrispondono ai pubblici ministeri (i cosiddetti “Pm”), e rappresentano l'accusa.

In base alle regole attuali, tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e nel corso della carriera possono decidere di cambiare funzione, passando dal ruolo di giudice a quello di Pm fino a quattro volte.



Tutti i magistrati sono sottoposti e rispondono a un unico organo, ossia il Consiglio superiore della magistratura (CSM), che è guidato dal presidente della Repubblica e vigila sul corretto operato dei magistrati stessi.

FAVOREVOLI E CONTRARI

La riforma costituzionale presentata dal governo propone di separare le carriere dei magistrati requirenti da quelli giudicanti: in questo modo, ogni magistrato dovrà scegliere all'inizio della propria carriera se assumere il ruolo di giudice o quello di Pm, senza la possibilità di cambiamenti successivi



Secondo i sostenitori della riforma, il divieto di passaggio da una funzione all'altra garantirebbe una maggiore indipendenza dei giudici. A detta loro, un magistrato che per anni si è occupato di formulare l'accusa nei processi, nel ruolo del Pm, rischierebbe di non essere imparziale nel caso in cui passasse alla funzione di magistrato giudicante.

Secondo i critici della riforma, invece, la separazione delle carriere contribuirebbe a indebolire i magistrati stessi, esponendoli a una maggiore influenza del potere politico.

DUE CSM

Il testo stabilisce la creazione di due Consigli superiori della magistratura distinti – il Consiglio superiore della magistratura requirente e il Consiglio superiore della magistratura giudicante – e introduce nuove regole per la scelta dei componenti dei due organi.



Attualmente il CSM è composto da 33 componenti: oltre al presidente della Repubblica, ne fanno parte il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione, e gli altri 30 componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati d'Italia (i cosiddetti “membri togati”), e per un terzo dal Parlamento in seduta comune, cioè da tutti i deputati e i senatori (i c.d. “membri laici”).

I membri laici del CSM sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che hanno oltre quindici anni di attività. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento e i membri elettivi durano in carica quattro anni, non rieleggibili per un secondo mandato consecutivo.

IL SORTEGGIO

In base alla riforma, i due nuovi CSM – quello giudicante e quello requirente saranno guidati entrambi dal presidente della Repubblica e ne faranno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.

I membri “laici” di entrambi i CSM saranno estratti a sorte da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di attività.

L’elenco dovrà essere stilato dal Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento della Camera e del Senato dopo le elezioni politiche.



A differenza del CSM attuale, gli altri membri dei due consigli saranno scelti attraverso un sorteggio.

In pratica, i membri “togati” saranno estratti a sorte da un elenco di giudici per il CSM giudicante, mentre per il CSM requirente da un elenco di Pm.

POSIZIONE MAGISTRATI

Per i magistrati è un meccanismo di limitazione dell'indipendenza della Magistratura perché non può scegliere i propri rappresentanti con una elezione interna come adesso su collegi unici nazionali e territoriali.



Non sempre si va alla ricerca di professori od avvocati che hanno svolto essenzialmente la loro professione. Dei 20 vicepresidenti del Csm che si sono succeduti dal 1959 ad oggi, 11 hanno avuto precedentemente incarichi di governo.

Per quanto riguarda i 90 eletti laici dal 1990 al mandato attuale che si concluderà nel 2027, 32 avevano avuto precedentemente incarichi parlamentari o di governo. Insomma, il 52,3% dei vicepresidenti del CSM e il 35,5% dei membri laici del CSM dal 1990 ad oggi non erano “laici” ma politici.

ALTA CORTE DISCIPLINARE

Secondo la riforma i due nuovi CSM non avranno il potere di giudicare sulle eventuali responsabilità dei magistrati.



I due consigli avranno infatti il compito di stabilire le assunzioni, i trasferimenti e le valutazioni dei rispettivi magistrati, mentre i procedimenti disciplinari spetteranno a un nuovo organo, ossia l'Alta Corte disciplinare.

Quest'ultima è composta da 15 giudici: tre sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent'anni di attività; altri tre giudici sono estratti a sorte da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent'anni di attività stilato dal Parlamento in seduta comune; sei sono sorteggiati tra i giudici mentre altri tre sono estratti a sorte tra i Pm, in entrambi i casi con almeno vent'anni di esperienza.

POSIZIONE DEI PARTITI

Questa riforma è contenuta nel programma elettorale firmato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati prima delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.



Il PD, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra hanno votato contro e durante le dichiarazioni di voto in aula alla Camera hanno espresso motivazioni diverse dietro a questa scelta.

Per esempio, secondo la deputata del PD Debora Serracchiani, con un proprio CSM i Pm assumeranno «sempre più un ruolo centrale, cercando legittimazione e consenso popolare e il proprio organo di governo finirà per alimentare, sostenere e difendere proprio questo ruolo»

Azione e Più Europa hanno votato a favore della riforma, mentre Italia Viva si è astenuta.

IL FUTURO?

Mancano ancora diversi passaggi prima che la riforma costituzionale sia approvata in via definitiva.

In più, anche se così dovesse essere, sarà comunque necessario adeguare altre norme dell'ordinamento italiano



Tra questi, sarà necessario modificare per esempio la legge n. 195 del 1958, ossia quella che ha stabilito nel dettaglio le regole di funzionamento del CSM, che non avrebbero più senso se il CSM sarà sostituito dai due nuovi consigli

Nel corso del tempo le funzioni sono state infatti sempre più rigidamente separate, a partire dalla riforma Castelli del 2006, che ha reso il passaggio dal ruolo di Pm a quello di giudice e viceversa parecchio scomodo e quindi poco utilizzato, tanto da renderlo marginale: negli ultimi cinque anni è pari allo 0,83% la percentuale dei pubblici ministeri con funzioni requirenti che sono passati a funzioni giudicanti. Ed è dello 0,21% la percentuale dei giudici che sono passati a funzioni requirenti